

R.G. N. 50657/2011

IL TRIBUNALE DI LUCCA

SENTENZA N. 703/17  
Proc. 9934/17  
Rep. 1144

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Massimo NIRO;  
decidendo ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. nella causa promossa da

..... e .....),  
domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Angela GRASSESCHI e Roberto POLLONI, che li rappresentano e  
difendono;

ATTORI

contro

..... S.p.A. (P.Iva .....), in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco GRASSIA e Pier Luigi PELLINI, e domiciliata presso lo studio di  
quest'ultimo;

CONVENUTA

e contro

..... (C.f. ....);

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Intermediazione finanziaria.

*Conclusioni degli attori:* "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca rimettere la causa in istruttoria, ammettendo le istanze istruttorie non ammesse, ivi compresa la richiesta di CTU tecnico contabile, tutte già formulate da parte attrice nella memoria ex art.183, comma 6, n.2, c.p.c., da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte, ammettendo la testimonianza dei testi esclusi e non ammessi, e fissando udienza per l'espletamento delle medesime.

Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1. in via principale, accertata e dichiarata *incidenter tantum* la violazione degli artt. 81 cpv, 640 in relazione all'art.61, n.7 c.p. (truffa aggravata), 640 ter c.p. (frode informatica), 485 c.p. (falsità in scrittura privata), 167 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) (gestione infedele), 168 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) (confusione di patrimoni) e 646 c.p. (appropriazione indebita aggravata) da parte del Sig. .... per le causali e per i fatti descritti in premessa, condannare le parti convenute, in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 comma 3 d.lgs. 58/1998, a dare e pagare agli attori, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 509.750,00 e/o, sempre per i fatti e per le causali di cui in premessa, a restituire a parte attrice la somma di euro 509.750,00 oltre, in ogni caso, ad euro 100.000,00 a titolo di risarcimento danni *ex delicto*; 2. in ogni caso, accertato come vero quanto esposto in premessa, condannare la ..... S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed il Sig. ...., in via tra loro solidale, a corrispondere e/o restituire agli attori la somma di euro 509.750,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge dal di del dovuto al saldo effettivo, nonché condannare i convenuti, in solido tra loro, a



risarcire agli attori il danno derivato dal mancato investimento delle somme consegnate al promotore finanziario negli strumenti finanziari richiesti allo stesso (strumenti a basso rischio), nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria o che sarà determinata dal Giudice anche equitativamente; 3. in ogni caso, accertata la violazione da parte dei convenuti delle regole di condotta degli intermediari finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari in materia, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle operazioni di negoziazione di strumenti finanziari di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, alla restituzione integrale in favore degli attori della somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo; 4. in ogni caso, accertato e dichiarato che gli attori non hanno autorizzato i convenuti ad effettuare le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari a loro intestati e di cui in premessa, dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle suddette operazioni di negoziazione di strumenti finanziari e, per l'effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, alla restituzione integrale della somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo; 5. in ogni caso, fermo ed impregiudicato quanto sopra, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte delle parti convenute delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerenti le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari di cui in narrativa, risolvere i contratti/ordini di negoziazione dei titoli e/o il contratto-quadro e, per l'effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dagli attori, pari a quella somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo; 6. in ogni caso, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – contrattuali e precontrattuali – inerenti le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno patito da parte attrice, pari a quella somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, e/o per le medesime causali condannarli alla restituzione della somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'investimento al saldo; 7. in ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento delle parti convenute ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare le stesse anche al risarcimento del danno morale e/o biologico, che si indica, in via equitativa, in euro 100.000,00 o in quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria delle spese di lite".

*Conclusioni della convenuta* ..... S.p.A.: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, così giudicare: 1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle dazioni contestate, anteriori al 2.11.2005; 2. nel merito, per i titoli e le causali di cui alla narrativa, respingere le domande tutte degli attori, perché infondate in fatto ed in diritto; 3. sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico degli attori, che hanno favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art.1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto; 4. in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese degli attori, condannare il Sig. ...., previa declaratoria dello stesso quale unico responsabile dell'illecito per cui è causa, a restituire a ..... S.p.A. tutte le somme che la stessa dovesse anticipare; 5 sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dei sigg. .... ed ..... e ..... , condannarli a restituire a Sanpaolo Invest S.l.M. S.p.A. – anche in via di compensazione – le somme comunque percepite a titolo di plusvalenza sulle operazioni in derivati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Al termine della discussione orale della causa, all'udienza del 29-3-2017, pronuncia la seguente



## SENTENZA

di cui viene data immediata lettura ex art.281-sexies c.p.c..

### Ritenuto in fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato, ..... e ..... hanno convenuto in giudizio la società ..... S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e ..... esponendo che, nell'anno 2003, gli odierni attori venivano avvicinati da Leporatti Danilo, nella sua qualità di promotore finanziario di ..... S.p.A.; che detto promotore, in occasione di tale incontro, proponeva agli attori di divenire clienti di ..... S.p.A., al fine di investire i loro risparmi, depositati a quella data presso altro Istituto bancario; che gli attori, privi di cognizioni finanziarie ed in materia di investimenti, per investire i propri risparmi si erano sempre affidati ai suggerimenti dei funzionari della banca con la quale in quel momento intrattenevano rapporti; che l'attore ..... era artigiano e aveva conseguito il titolo di studio di licenza media inferiore, mentre l'attrice ..... di professione impiegata, aveva conseguito il titolo di studio di segretaria di azienda; che gli attori, convinti dal promotore Leporatti, in data 20.11.2003, accendevano presso la ..... S.p.A. il c/c n.5131; che i medesimi, sia all'atto dell'apertura del rapporto che successivamente, precisavano al promotore che il loro obiettivo principale era effettuare investimenti sicuri, il cui obiettivo fosse la conservazione del capitale; che il promotore, pertanto, prometteva che avrebbe consigliato soltanto fondi della banca a capitale garantito, caratterizzati però da rendimenti lievemente superiori alla media, in quanto la banca mandante effettuava un'attenta e personalizzata gestione; che, in occasione dell'apertura del rapporto, Leporatti faceva sottoscrivere agli attori, in bianco, la proposta contrattuale diretta a Banca ..... (banca in seguito acquisita da Banca ..... S.p.A.) e la scheda "questionario informativo", senza dare previamente alcuna spiegazione e senza esplicitarne il contenuto, affermando che fosse soltanto una formalità di nessuna importanza; che gli odierni attori, successivamente alla sottoscrizione della modulistica contrattuale, consegnavano a Leporatti assegni per la complessiva somma di euro 287.900,00, affinché venissero versati in strumenti finanziari di tipo conservativo; che, nel corso degli anni 2006 e 2007, in diverse occasioni, il promotore affermava che vi era l'opportunità di investire in fondi comuni di Banca ..... S.p.A. a capitale garantito, riservati alla clientela primaria, caratterizzati da rendimenti di 2-3 punti percentuali superiori rispetto a quelli di fondi di altri intermediari operanti in analoghi segmenti del mercato; che il medesimo promotore riferiva agli attori che per poter sottoscrivere le quote dei fondi predetti sarebbe stato necessario versare denaro contante, così convincendo gli attori a consegnargli anche denaro contante; che in quella circostanza il Leporatti aveva cura di rassicurare gli attori che l'opportunità era molto interessante, stante la sicurezza dell'investimento e il miglior rendimento rispetto ai fondi analoghi allora presenti sul mercato; che, a seguito delle rassicurazioni del promotore, gli odierni attori consegnavano al medesimo, in contanti e in diverse soluzioni, la complessiva somma di euro 242.750,00; che, quindi, sommando i contanti agli assegni, gli attori versavano al promotore la complessiva somma di euro 530.650,00; che, nel corso del rapporto, riferiva agli attori che gli investimenti fino ad allora effettuati stavano dando ottimi rendimenti; che gli attori, ai quali non pervenivano estratti conto titoli o altra rendicontazione da parte della Banca, facevano affidamento esclusivamente sulla documentazione e sulle rendicontazioni che ..... consegnava o mostrava loro; che, in data 23.4.2009, il promotore ..... si recava presso gli attori e richiedeva con insistenza che gli stessi sottoscrivessero una dichiarazione, dallo stesso predisposta, indirizzata alla sezione Internal Audit di ..... , nella quale era riportato che il sig. ..... aveva effettuato un prestito personale senza interessi di euro 29.000,00 alla moglie del promotore, sig.ra ..... , e che la somma era stata interamente restituita; che, a fronte delle perplessità manifestate dall'odierno attore, ..... spiegava che aveva effettuato dei movimenti bancari per eseguire degli investimenti nell'interesse degli attori e che la società aveva richiesto la suddetta dichiarazione per regolarizzare le operazioni; che, pur rimanendo molto perplesso, di fronte alle insistenti pressioni del Leporatti l'odierno attore si lasciava



convincere e, pertanto, in data 23.4.2009, sottoscriveva la dichiarazione; che, nell'estate del 2009, si presentava presso l'abitazione degli attori e comunicava di aver deciso di lasciare Banca S.p.A. e di divenire promotore di S.p.A., oggi fusa in Banca S.p.A.; che il predetto promotore motivava la propria scelta affermando che la seconda banca era un istituto di tipo più tradizionale e che in esso era possibile reperire occasioni di investimento più interessanti e diversificate; che gli attori si lasciavano convincere da a seguirlo presso la nuova Banca e, pertanto, in data 31.7.2009, aprivano un conto corrente, sottoscrivendo la consueta modulistica; che, in data 20.7.2009, gli attori ricevevano una lettera da Banca S.p.A., nella quale veniva loro comunicato che il promotore non collaborava più con l'Istituto a far data dall'1.7.2009; che, non ricevendo alcun documento da parte di S.p.A. ed avendo altresì constatato che le visite del promotore avvenivano con minor frequenza, verso la fine del 2009 gli attori contattavano per avere notizie in ordine all'andamento degli investimenti oltre che per comunicare la loro decisione di procedere ad un disinvestimento in quanto intendevano acquistare un immobile; che, in un primo momento, pur tranquillizzando gli attori in ordine al buon andamento degli investimenti, riferiva telefonicamente che non conveniva procedere ai disinvestimenti in quanto, a suo dire, si sarebbero perse delle ottime opportunità derivanti dal trend positivo dei mercati; che, successivamente, a fronte delle ripetute richieste degli attori di poter entrare in possesso di parte delle somme investite per acquistare l'immobile, il promotore iniziava ad accampare scuse di vario genere, rinviando di settimana in settimana l'incontro con gli attori e, infine, iniziava a negarsi e a non rispondere più al telefono cellulare; che, nei primi giorni di luglio del 2010, alcuni clienti di comunicavano agli attori che era apparso sulla stampa locale un articolo nel quale si riferiva la notizia che il promotore non era stato in grado di restituire le somme ai propri clienti; che, nel luglio 2010, gli attori riuscivano a contattare, il quale infine si presentava presso la sede della ditta di cui gli attori erano soci e - alla presenza di alcuni altri clienti che lo stesso promotore aveva convocato - comunicava che i risparmi degli investitori non c'erano più e che avrebbe fatto il possibile per restituire i soldi a tutti; che, in particolare, riferiva che molti dei risparmi affidatigli - perché venissero depositati prima sul conto presso Banca S.p.A. e poi sul conto acceso presso S.p.A. - erano stati dallo stesso distratti per far fronte a propri gravissimi problemi economici; che la stampa locale dava ampio risalto alla vicenda, poiché il promotore aveva distratto somme a molti clienti per un importo ingente, che sembrava pari a diverse decine di milioni di euro; che, a questo punto, gli attori incaricavano il promotore finanziario Rag. Loretta Pellegrini di effettuare tutte le necessarie verifiche contabili al fine di accertare la consistenza patrimoniale e le operazioni riconducibili ai rapporti intestati ai medesimi; che, dall'esame della documentazione richiesta alla Banca e della poca di cui le parti erano in possesso, emergeva che, alla data del 21.7.2009 (data di accensione del conto presso MPS), gli attori possedevano sul conto corrente la somma di euro 32,78, oltre a 140 azioni della Cisco Sistem USD per un controvalore di euro 2.430,67, Sara Life New Energy del valore di euro 12.414,00, oltre alle Sicav Fidelity Global HC, Fidelity Globaltec e Pictet Lux Water per un controvalore di euro 19.255,40; che, in sostanza, a fronte di versamenti per complessivi euro 530.650,00, gli attori presso Banca S.p.A. risultavano possedere in deposito qualche decina di euro sul conto n.5131 e in giacenza titoli euro 34.100,07, che, salvo oscillazioni, addebiti spese del conto corrente e del deposito titoli, rappresentavano la situazione alla data del 10.2.2010 (valorizzazione che non si discostava molto da quella dell'1.7.2009, data in cui cessava il rapporto di mandato con Banca S.p.A.); che, in particolare, il promotore Loretta Pellegrini, all'esito delle ricerche effettuate, comunicava che degli assegni consegnati a per la complessiva somma di euro 287.900,00, il promotore versava sul conto n.5131 soltanto alcuni assegni, per un importo complessivo di euro 60.500,00, che le disposizioni di bonifico firmate in bianco dall'attore (su richiesta di), al fine di acquistare quote di fondi comuni e Sicav, venivano utilizzate per rimettere somme a favore di terzi sconosciuti (in data 2.9.2004, euro 20.000,00 a favore di presso Banca S.p.A., in data 28.3.2006, euro 29.000 a favore di presso la di Larciano) e che i versamenti in contanti ammontavano ad euro 242,750,00 e non risultavano accreditati sul conto n.5131; che, inoltre, effettuava determinate operazioni in strumenti finanziari, per la maggior parte derivati; che gli attori non sapevano nulla di tali operazioni in strumenti derivati, non avevano mai



autorizzato tali operazioni né sottoscritto un ordine ad esse relativo; che le suddette operazioni, a prescindere dal fatto che venivano effettuate dal promotore all'insaputa degli attori, erano palesemente inadeguate per dimensione, tipologia, rischiosità e frequenza rispetto alle reali propensioni manifestate; che la quantità di operazioni in strumenti finanziari altamente sofisticati doveva essere rilevata dalla Banca convenuta e, pertanto, sussisteva inequivocabilmente una colpa "in vigilando" dell'Istituto; che ammetteva di aver commesso i fatti sopra descritti e, in particolare, di essersi impossessato di euro 530.650,00, rilasciando spontaneamente una dichiarazione confessoria; che gli attori, con lettera in data 11.1.2011, chiedevano la restituzione delle somme e/o il risarcimento del danno subito a Banca S.p.A., che però, con lettera del 4.2.2011, non riteneva di accogliere l'istanza; che Banca S.p.A., in violazione degli artt.29 e 68 Reg. Consob 11522/1998 e dell'art.29 Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob, non provvedeva all'invio della copia degli ordini di acquisto degli strumenti finanziari e della copia degli estratti conto titoli dall'apertura del rapporto, copie richieste dagli odierni attori con lettera del 2.11.2010; che nei comportamenti del promotore si ravvisavano gravi fatti di reato ed in particolare la violazione degli artt.81 cpv, 640 c.p. in relazione all'art.61 n.7 c.p. (truffa aggravata), 640 ter c.p. (frode informatica), 485 c.p. (falsità in scrittura privata), 167 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) (gestione infedele), 168 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) (confusione di patrimoni) e 646 c.p. (appropriazione indebita aggravata); che, dunque, il promotore sottraeva il denaro degli odierni attori, effettuava operazioni non autorizzate ad altissimo rischio ed ometteva di dare agli stessi le dovute informazioni, mentre la Banca, per proprio conto, ometteva di effettuare i dovuti controlli e di avvisare i clienti dell'anomalo andamento del rapporto, permettendo, in tal modo, che detti fatti avvenissero e che il danno si aggravasse sempre di più; che la Banca, solidalmente responsabile per il fatto del promotore, doveva restituire il denaro che questi aveva sottratto agli attori e, comunque, risarcire gli stessi dei danni loro causati; che, a tutela del consumatore, la normativa speciale prevedeva, infatti, la solidarietà della Banca (art.31 comma 3 T.U.F.); che la Banca convenuta, prima del rapporto e prima delle operazioni di investimento, ometteva di consegnare agli attori il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, prescritto dal Reg. Consob 11522/98, e la mancata consegna del suddetto documento configurava un grave inadempimento da parte della stessa agli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione nei confronti del cliente, atteso che il predetto documento aveva la finalità di fornire informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti finanziari (art.28 comma 1 lettere a) e b) Reg. Consob 11522/98); che, anche a prescindere dai gravi fatti di reato commessi dal promotore, le operazioni effettuate da controparte erano in ogni caso nulle, non solo perché mai autorizzate né richieste dagli attori, ma anche perché gli attori mai si recavano presso i locali della Banca convenuta, configurandosi pertanto la violazione di cui all'art.30 T.U.F., poiché nessuna informativa veniva resa in ordine al diritto di recesso; che, in via subordinata, la convenuta Banca violava la normativa speciale del T.U.F. in materia di obblighi informativi nei confronti del cliente, poiché il promotore effettuava investimenti senza l'autorizzazione degli attori e, di conseguenza, senza che agli stessi fosse data la benché minima informazione; che, in particolare, nel corso del rapporto il promotore, in ogni occasione e fin dalla sottoscrizione della "proposta contrattuale", ometteva di illustrare la reale natura ed i rischi connessi agli specifici investimenti ed ogni genere di informazione necessaria e idonea ad effettuare consapevoli scelte di investimento, in violazione dell'art.28 del Reg.Consob 11522/98; che il promotore effettuava, senza esserne autorizzato, operazioni inadeguate rispetto alla bassissima propensione al rischio manifestata dagli attori e non li informava, direttamente o indirettamente, delle ragioni per cui gli investimenti erano inadeguati, in violazione del dovere di buona fede e dell'art.29 Reg.Consob 11522/98; che risultava del tutto violata la disposizione di cui all'art.21 T.U.F., in quanto il promotore ometteva di acquisire dagli attori ogni informazione necessaria al fine di valutare l'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio dei medesimi. Gli attori, dunque, hanno chiesto di accogliere le conclusioni di merito riportate in epigrafe. Si è costituita in giudizio la società S.p.A. (successore a titolo particolare della cessata Banca S.p.A), deducendo che le domande proposte dagli attori erano relative a responsabilità da fatto illecito e, pertanto, dovevano applicarsi i termini prescrizionali di anni cinque, ex art.2947 c.c., per gli asseriti illeciti e di anni cinque, ex art.2948 n.4) c.c., per il diritto agli interessi ed alla rivalutazione



monetaria; che, poiché la prima contestazione avversaria (da intendersi come primo atto interruttivo della prescrizione) risaliva al 2.11.2010 - data in cui veniva richiesto per la prima volta a Banca il risarcimento dei danni - tutte le operazioni compiute prima dell'1.11.2005 erano da intendersi prescritte, e le medesime considerazioni valevano per la richiesta di interessi e di rivalutazione per il periodo anteriore all'1.11.2005; che gli odierni attori erano pienamente a conoscenza dello stato del loro investimenti, avendo prodotto già con l'atto di citazione alcuni estratti del conto corrente ed alcune rendicontazioni veritieri ricevute da Banca S.p.A.; che, in data 23.4.2009, sottoscriveva una dichiarazione relativa alla propria "posizione unica cliente" (PUC) alla data del 22.4.2009, nella quale confermava il totale del portafoglio di complessivi euro 28.952,29 (sommando investimenti e giacenze di conto corrente) e dichiarava di non avere mai consegnato i propri codici segreti al promotore Leporatti; che tale documento veniva richiesto nell'ambito di una normale attività di audit della Banca; che, in data 23.4.2009, confessava per iscritto di avere effettuato, a titolo di prestito personale, un bonifico a in data 29.3.2006 per euro 29.000,00 ed un altro in pari data per euro 28.000,00 da altro conto, dichiarando che dette somme gli erano state restituite nel tempo; che evidente era il carattere confessorio delle predette dichiarazioni; che, pertanto, gli attori erano pienamente informati dalla Banca, con normale periodicità, sullo stato dei propri rapporti bancari e di investimento; che gli attori omettevano di computare l'importo di euro 15.000,00 che era confluito sul conto n.5131 nel novembre 2006, grazie al versamento di un assegno circolare e ad un bonifico di terzi; che nel "Questionario Informativo Sezione Mifid", sottoscritto nel luglio 2008, affermava e firmava di avere un livello di conoscenza degli strumenti e dei servizi di investimento molto alto, un'operatività in servizi di investimento e/o in strumenti finanziari estesa anche ai derivati ed ai prodotti strutturati e una propensione al rischio molto alta; che nel medesimo questionario Mifid veniva barrata la seguente chiarissima clausola: "dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero e mi assumo ogni responsabilità nel caso abbia rilasciato informazioni non veritiere o mendaci"; che gli attori, nelle dichiarazioni Mifid del luglio 2008, sottoscrivevano entrambi che il loro R.A.L. (reddito annuo lordo) era pari a meno di euro 15.000,00, la loro capacità di risparmio era compresa tra il 15 e il 30% del R.A.L. e di voler investire in Banca S.p.A. un massimo di euro 100.000,00; che gli attori erano a piena conoscenza che il promotore avrebbe potuto esclusivamente ricevere dai medesimi "per la conseguente immediata trasmissione: a) assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera [all'epoca Banca S.p.A.] ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a)..." ; che, pertanto, nessuna forma di pagamento diversa era ammessa, certamente non assegni non correttamente intestati alla Banca o contanti, tanto meno per importi superiori alla normativa anti-riciclaggio; che gli attori ben conoscevano - per averle concretamente applicate anche in occasione dell'apertura del conto corrente e per anni, come espressamente dichiaravano - le modalità con cui gli intermediari dovevano per legge operare nella prestazione dei servizi di cui all'art.1 comma 5 d.lgs. 24.2.1998 n.58; che appariva curioso che gli attori non avessero utilizzato le medesime modalità soltanto in occasione delle asserite dazioni al Leporatti per cui è causa; che, inoltre, l'eccesso di fiducia non poteva indurre ad omettere l'ordinaria prudenza e diligenza nell'ambito di normali rapporti di affari, considerati la dichiarata buona esperienza degli attori e l'importo non modesto, pari ad euro 500.000,00; che gli attori non avevano mai eccepito alcunché non ricevendo - tramite posta o internet - un cenno di conferma dei versamenti, non ricavandone traccia alcuna da quelli che la Banca aveva inviato loro nel corso degli anni, ovvero un'indicazione sugli investimenti conservativi che sarebbero stati effettuati a loro vantaggio; che, se mai fossero state versate dagli attori a somme ulteriori rispetto a quelle confluite sul conto corrente n.5131 regolarmente intrattenuto con la Banca, ciò sarebbe avvenuto a mero titolo personale; che, infatti, la documentazione utilizzata dagli attori contro la Banca risultava ideologicamente falsa, sia nella data che nella provenienza; che, in particolare, con riferimento alle ricevute avversarie di cui al doc.3, trattavasi di falsi artatamente costruiti contro la Banca, poiché redatte su carta intestata di Banca Gruppo e relative ad un periodo temporale dal 21.1.2004 al 21.10.2008; che, a prova della falsità, la Banca (inizialmente denominata ) veniva ceduta da a S.p.A. a fine 2003 e la



circostanza era nota o comunque conoscibile ai clienti attraverso la documentazione regolare; che, pertanto, l'utilizzo del logo "Gruppo" dopo la fine del 2003 era impossibile; che la prova della dazione del denaro a scopo di investimenti in valori mobiliari intermediati da Banca S.p.A. e la buona fede del danneggiato erano elementi indispensabili per l'affermazione della responsabilità del preponente ex art.31 T.U.F. e per la conseguente risarcibilità del danno subito; che, nella fattispecie in esame, mancava il nesso di causalità tra l'asserito fatto dannoso del Promotore e l'esercizio delle incombenze affidategli da Banca S.p.A., tutelandosi il solo ragionevole affidamento del risparmiatore sull'apparenza della riconducibilità dell'operazione alla stessa S.I.M.; che l'irregolarità dei mezzi di pagamento poteva rilevare anche per l'affermazione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato; che, con riferimento al preteso danno morale e materiale, controparte non provava né chiedeva di provare il danno ulteriore pretesamente subito, né forniva criteri in tal senso, limitandosi genericamente ad affermarlo, e la generica indicazione di "strumenti a basso rischio" non forniva alcun valido supporto; che, comunque, il risarcimento del danno morale da reato ex art.185 c.p. non poteva porsi a carico di entrambi i convenuti, essendo di ostacolo alla liquidazione di tale profilo di danno il titolo di responsabilità oggettiva su cui si fondava l'obbligazione aquiliana della convenuta Banca; che la richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria era inammissibile, dovendosi al contrario riconoscere, eventualmente, i soli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, configurandosi in difetto un ingiustificato arricchimento degli attori ed un premio alla loro pluriennale inerzia; che, inoltre, la fattispecie in esame non era riferibile ad un debito di valore, bensì eventualmente ad un debito di valuta, trattandosi di obbligazione *ab origine* di natura pecuniaria, con conseguente esclusione del diritto alla sua rivalutazione.

La convenuta ha, dunque, concluso come riportato in epigrafe.

Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali; infine, precisate le conclusioni come in epigrafe, è stata discussa e decisa all'odierna udienza del 29-3-2017.

#### Considerato in diritto.

La domanda proposta da ..... e (.....) è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.

In primo luogo, deve essere rigettata perché priva di fondamento l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree, sollevata dalla convenuta Banca S.p.A. con riferimento alle operazioni di investimento compiute prima dell'1.11.2005, poiché la fattispecie in esame configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione, ai sensi dell'art.2946 c.c., del termine di prescrizione ordinario decennale. Infatti, il caso di specie deve essere compreso nell'ambito della disciplina prevista dall'art.1228 c.c., relativa alla responsabilità per fatto degli ausiliari, secondo la quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (con riferimento ad una fattispecie analoga, v. Cass. 12994/2009: "In virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 c.c., la società di gestione di fondi di investimento è tenuta a rispondere nei confronti dei terzi in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento della società mandataria a cui sia stata affidata la distribuzione delle quote del fondo. La mandante risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari della mandataria, restando relegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandataria"; Cass. 6033/2008: "Il principio sancito dall'art. 1228 c.c. costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c.). Si tratta, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1228 c.c., di una forma di responsabilità obiettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile. Il dolo o la colpa vanno, infatti, valutati con riferimento al solo fatto dell'ausiliario e non al comportamento del debitore. Presupposti per l'applicazione dell'art. 1228 e dell'art. 2049 c.c., sono dunque: a) l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario; b) l'esistenza di un rapporto tra "ausiliario" e "debitore o committente" (definito rapporto di preposizione); c) la relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'"ausiliario" (c.d. occasionalità necessaria); Trib. Salerno, 29 ottobre 2014: "In tema di obbligazioni, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l'adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall'art. 1228 c.c..



Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione"). Alla figura dell'ausiliario, infatti, è riconducibile quella del promotore finanziario, del quale si avvale il soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. r) D.lgs. 58/1998 (c.d. T.U.F.), nell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento. Nel caso in esame, inoltre, l'art.31 T.U.F. richiama implicitamente la norma di cui all'art.1228 c.c., poiché stabilisce che, per l'offerta fuori sede (ipotesi che ricorre pacificamente nella fattispecie concreta), le banche si avvalgono di consulenti finanziari abilitati (comma 1), cioè persone fisiche che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede come dipendenti, agenti o mandatari (comma 2) e che il soggetto abilitato che conferisce l'incarico al consulente finanziario è responsabile in solido dei danni arrecati da questi a terzi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (comma 3).

In secondo luogo, dalla documentazione acquisita e dalle prove testimoniali espletate risulta provato che gli attori hanno consegnato, negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, a \_\_\_\_\_, all'epoca promotore finanziario di Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., assegni bancari e circolari per un importo complessivo di euro 257.500,00 (v.doc.3 di parte attrice), versati dal medesimo soltanto in parte - per un importo complessivo di euro 42.500,00 - sul conto corrente n. 5131 acceso dagli attori presso Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., ed utilizzati per la restante parte nel suo esclusivo interesse, tramite versamento su conti di soggetti terzi - dopo averli compilati con l'indicazione del beneficiario - senza investire come da accordo la complessiva somma consegnatagli dai clienti in strumenti finanziari sicuri e senza che i medesimi ne siano stati a conoscenza. In particolare, con la dichiarazione confessoria sottoscritta in data 28.9.2010 (v. documento allegato alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. di parte attrice), \_\_\_\_\_, "promotore finanziario di Banca \_\_\_\_\_ fino al 01.07.2009", ha riconosciuto di avere ricevuto dagli attori, quali clienti di Banca \_\_\_\_\_, la somma di euro 237.750 in contanti, mai versata sul conto dei medesimi, la somma in assegni di euro 265.500,00, versata soltanto in parte sul conto degli attori - con versamento della restante parte su conti di terzi - la somma di euro 12.400,00 per mezzo dell'assegno circolare n. 63-00213090, datato 16.9.2005, per acquistare euro 6.200,00 fidelity "Helth care" ed euro 6.200,00 fidelity "technology" - come risulta dal documento n.11 di parte attrice - la somma di euro 10.000,00 per mezzo dell'assegno n. 0006841131 tratto su Banca della Versilia e della Lunigiana - il quale risulta, tuttavia, regolarmente confluito sul conto corrente degli attori (v. atto di citazione, p.8) - e la ulteriore somma di euro 5.000,00 in contanti, in data 8.11.2006, per la sottoscrizione della polizza di assicurazione sulla vita n.108811 SARAlife - come risulta dal documento n.10 di parte attrice. Il \_\_\_\_\_ ha dichiarato anche che i moduli di attestazione d'ordine sicav Alpha 400 per un importo di euro 220.000,00 e Mena per un importo di euro 158.000,00 (v. doc. 5 di parte attrice) erano stati contraffatti ed inevasi ed erano relativi a strumenti inesistenti, di aver fatto sottoscrivere all'attore \_\_\_\_\_, in data 2.9.2004, un ordine di bonifico di euro 20.000,00 e, in data 28.3.2006, un ordine di bonifico di euro 29.000,00 - comunicando al medesimo che gli ordini predetti sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di fondi comuni - ordini che poi, senza l'autorizzazione del cliente e a sua insaputa, sono stati riempiti dal Leporatti indicando quale beneficiario, rispettivamente, un soggetto terzo e la moglie dello stesso promotore (v. doc.11 di parte attrice) e, infine, che la dichiarazione diretta a Banca \_\_\_\_\_ Audit, sottoscritta in data 23.4.2009, non corrispondeva a verità, poiché il promotore non aveva restituito le somme indicate nel documento (v. doc.7 di parte attrice). Il promotore \_\_\_\_\_ ha, pertanto, dichiarato di avere distratto - con diverse modalità - la somma complessiva di euro 509.750,00 per "problemi personali", nonché di avere riempito i contratti, le schede informative e la profilatura, relativi all'accensione del conto predetto, dopo aver fatto sottoscrivere in bianco agli attori tutti i moduli. Il medesimo ha dichiarato anche che le operazioni di investimento effettuate sul conto non erano state autorizzate dagli odierni attori - completamente ignari dell'operato del promotore - e di essersi appropriato dei codici personali dei clienti all'insaputa degli stessi.

La consegna di denaro per mezzo di assegni e contanti al promotore \_\_\_\_\_, con l'incarico di investire le somme in strumenti sicuri, si deduce anche dalle dichiarazioni del testimone \_\_\_\_\_, figlio



degli attori ("Preciso che gli incontri con il promotore sono avvenuti tutti non in casa ma presso la sede della ditta di marmi in Marina di Pietrasanta. Al primo incontro io ero presente così come in molti degli incontri successivi. Mi sembra che il primo incontro sia avvenuto nel 2007", "Ho assistito alla consegna da parte di mio padre al sig. [redacted] di numerosi assegni di importi elevati, ma non so precisare date, numero ed importi. Ricordo che mio padre scriveva l'importo degli assegni e li sottoscriveva senza compilare il nome del beneficiario", "Ricordo che il [redacted] suggeriva di investire in fondi con rendimenti superiori al 3-4 %, caratterizzati da sicurezza e basso rischio", "Mi risulta che siano stati versati assegni e denaro contante nell'arco di un periodo piuttosto lungo e sempre al fine di investirli nei fondi indicati dal [redacted]. Ricordo che il [redacted] diceva che le ricevute dei versamenti sarebbero state fatte in seguito. Ho visto mio padre versare somme consistenti al sig. [redacted] e tali somme erano risparmi e proventi del suo lavoro. Posso dire che le somme versate in contanti erano frutto del lavoro di anni e dei risparmi di famiglia", v. verbale di udienza del 20.3.2015, pp.12-16). Inoltre, il testimone ha confermato che [redacted] aveva chiesto espressamente agli attori che alcuni titoli al medesimo consegnati venissero lasciati in bianco quanto al beneficiario ("Ricordo che il [redacted] diceva che avrebbe compilato lui la compilazione degli assegni con l'indicazione del nome del beneficiario. Non ricordo che il [redacted] desse spiegazioni su quanto chiedeva e comunque tra lui e i miei genitori c'era un rapporto di fiducia", "Preciso che alcuni di questi assegni erano intestati da mio padre alla banca mentre altri non recavano indicazione del beneficiario su richiesta del Leporatti", v. verbale di udienza del 20.3.2015, p.14). Il testimone ha poi dichiarato che il promotore riferiva periodicamente agli attori che gli investimenti stavano dando buoni rendimenti ("Ribadisco che gli incontri avvenivano nella ditta o alcuni al ristorante e confermo che il [redacted] riferiva dei buoni rendimenti degli investimenti, mostrando documentazione relativa, documenti che esibiva senza lasciare copia. Erano fogli relativi ai rendimenti dei titoli provenienti dalla banca", "Diceva [il [redacted]] che i soldi investiti andavano lasciati investiti nei fondi per attendere di riscuotere il rendimento", v.verbale di udienza del 20.3.2015, pp.14-17).

Anche la testimone [redacted], sorella dell'attrice [redacted] e cognata dell'attore [redacted], ha confermato la consegna degli assegni e dei contanti al promotore [redacted] ("Non ricordo i singoli titoli ma ricordo la cifra", "Ricordo che il [redacted] diceva in generale agli attori di intestare i titoli mio proprio o di intestarli in bianco, cioè lasciarli in bianco quanto ai destinatari", "Ho visto in qualche occasione mio cognato consegnare al [redacted] denaro contante, non ricordo né quanto di preciso né le date", v. verbale di udienza del 15.1.2016, pp.20-21).

Con riferimento alla pretesa falsità del documento n.3 prodotto da parte attrice, contenente l'Indicazione degli assegni bancari e circolari consegnati dagli odierni attori a [redacted], tale documento reca sì l'intestazione "banca della [redacted]", banca comunque acquisita nel 2003 da Banca [redacted] S.p.A., tuttavia, i modelli riportano la firma di [redacted] in qualità di promotore finanziario ed il numero di iscrizione del medesimo all'albo dei promotori finanziari. Inoltre, anche un modulo allegato al documento n.2) prodotto dalla banca convenuta reca l'intestazione predetta, nonostante riporti una data successiva alla data di cessione di [redacted] a [redacted] S.p.A., avvenuta alla fine dell'anno 2003. Pertanto, non vi è alcun dubbio che il documento predetto sia riferibile a Banca [redacted] S.p.A. e, di <sup>conseguenza</sup> non può dichiararsene la falsità.

In conclusione, risulta provata la dazione di assegni per una somma complessiva di euro 257.500,00 - dalla quale deve essere decurtato l'importo di euro 42.500,00, somma regolarmente confluita sul conto corrente degli attori, e alla quale deve essere aggiunto l'importo di euro 12.400,00 di cui all'assegno circolare n. 63-00213090, ricevuto in data 16.9.2005, precedentemente indicato - e la dazione di contanti per una somma complessiva di euro 242.750,00. Pertanto, si ritiene assolto l'onere della prova della dazione di denaro a scopo di investimento in valori mobiliari intermediati dall'allora Banca Sara per una somma pari ad euro 470.150,00.

Inoltre, nel caso in esame, [redacted], pur a seguito di ordinanza regolarmente notificata ammissiva di interrogatorio formale, non è comparso all'udienza del 5.11.2014, fissata da questo Giudice per rendere il predetto interrogatorio, senza addurre alcun giustificato motivo. Pertanto, alla luce delle risultanze



istruttorie acquisite, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono ritenersi come ammesse le relative circostanze dedotte da parte attrice (v. Cass.10827/2008).

Con riferimento alla responsabilità solidale della Banca convenuta con il promotore finanziario asserita da parte attrice, essa discende dall'art.31 comma 3 del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, c.d. T.U.F.), ai sensi del quale "Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale". A tale proposito è pacifico che [redacted] sia stato promotore finanziario di Banca [redacted] S.p.A. all'epoca dei fatti oggetto di lite e che, come emerge dalle risultanze istruttorie, i danni siano stati cagionati ai clienti nell'esercizio delle mansioni affidategli in qualità di promotore.

Non si configura, pertanto, nel caso di specie, una dazione di denaro a mero titolo personale, come exceptio dalla società convenuta, bensì sussiste una ipotesi di affidamento ragionevole degli attori sull'apparenza della riconducibilità dell'operato del promotore Leporatti alla banca convenuta, con una conseguente dazione finalizzata ad effettuare investimenti proposti dal promotore nell'ambito dei prodotti finanziari della banca intermediaria. Pertanto, sussiste la responsabilità della Banca convenuta [redacted] S.p.A. (successore a titolo particolare della cessata Banca [redacted] S.p.A) per i danni arrecati da [redacted] poiché è configurabile un rapporto di "necessaria occasionalità" tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, in quanto le attività svolte dal preposto hanno determinato una situazione tale da rendere possibile o comunque da avere agevolato il comportamento produttivo di danno, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato dalla società (Cass. 5020/2014, Cass. 6829/2011, Cass. 1741/2011, Cass. 19166/2005, Cass. 20588/2004, Trib. Piacenza, 29 ottobre 2010). Con tale garanzia il legislatore ha inteso responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che l'intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno meglio dell'intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo (Cass. 8229/2006, Trib. Pescara, 16 novembre 2010, Trib. Mantova, 13 ottobre 2003). Con riferimento al preteso concorso di colpa degli attori nella produzione dei danni, con particolare riguardo alle irregolari forme di pagamento, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale - in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore - ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; né un tale fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati sono, infatti, dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'interesse del risparmiatore e non possono, pertanto, interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, non sussistenti nel caso di specie, non risultando provate né la malafede né la mancata diligenza degli odierni attori (Cass. 25442/2015, Cass. 8236/2012, Cass. 6829/2011, Cass. 8229/2006, Trib. Lagonegro, 14 marzo 2016, Trib. Perugia, 22 dicembre 2014, Trib. La Spezia, 26 marzo 2014, Trib. Torino, 26 settembre 2013, Trib. Pescara 16 novembre 2010). Non rileva, inoltre, ai fini della prova della malafede degli attori, quanto affermato e sottoscritto dai medesimi nel documento PUC ("posizione unica cliente"), sottoscritto in data 23.4.2009 (v.doc.4 di parte attrice), o la eventuale violazione della normativa anticiclaggio da parte degli odierni attori, in quanto la normativa esistente sulle modalità di corresponsione al promotore dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati è diretta a porre a carico del medesimo promotore un obbligo di comportamento a tutela



dell'interesse del risparmiatore e non può interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata.

In particolare, con riferimento al documento P.U.C., gli attori hanno deferito interrogatorio formale sulla circostanza secondo la quale [redacted], in occasione di un incontro avvenuto in data 23.4.2009 in Pietrasanta, chiedeva agli attori di sottoscrivere il predetto documento, affermando che il contenuto del medesimo era difforme dalla realtà e serviva al solo fine di eliminare alcune lievi inesattezze ed irregolarità formali relative ad alcune operazioni effettuate precedentemente (v. memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., p.5, di parte attrice): vista la mancata risposta all'interrogatorio predetto, questa circostanza, alla luce anche delle risultanze documentali acquisite, deve ritenersi ammessa. Conseguentemente, la dichiarazione sottoscritta dagli attori nel documento in questione non può rivestire valore confessorio, come sostenuto da parte convenuta, considerate le modalità della sottoscrizione su richiesta del promotore.

Pertanto, non è ravvisabile nella specie alcun concorso del fatto colposo degli attori ex art.1227 c.c., tale da poter giustificare una riduzione o una esclusione del risarcimento dovuto.

Configurandosi nel caso in esame una ipotesi di responsabilità oggettiva della società convenuta e, dunque, non dovendosi accertare la sussistenza del requisito della colpa della Banca, risulta assorbito l'esame delle questioni relative alla violazione degli artt.28 e 29 Reg. Consob n.11522/1998 e dell'art.21 D.Lgs. 58/1998. Ne discende che [redacted] e la banca [redacted] S.p.A. sono tenuti in solido, ai sensi dell'art.31 comma 3 D.Lgs. 58/1998, al risarcimento del danno patrimoniale arrecato dal primo agli attori, pari ad euro 470.150,00, come sopra precisato. Sulla somma capitale devono calcolarsi gli interessi legali dalla data in cui il danno si è verificato, ai sensi dell'art.1219 comma 2 n.1) c.c., quindi dalla data delle singole dazioni.

Quanto, poi, al risarcimento del danno non patrimoniale (morale e/o biologico) richiesto dagli attori in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto [redacted], appaiono sussistenti in tale condotta gli estremi di reato, considerati in astratto e a prescindere dall'effettiva sussistenza del fatto-reato in tutti i suoi elementi penalmente rilevanti o dalla sua punibilità (Cass. 6651/1982). L'art. 2059 c.c. stabilisce la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge e, dunque, anche nel caso espressamente previsto dall'art. 185 comma 2 c.p., secondo il quale deve essere risarcito il danno non patrimoniale derivante da reato, compreso, sotto il profilo meramente descrittivo, il danno morale quale patema d'animo o sofferenza interiore subita dalla vittima dell'illecito ovvero lesione arrecata alla dignità o integrità morale (Cass. SS.UU. 26972/2008). Ne consegue che il danno morale soggettivo, in quanto derivante da reato, è sussistente *in re ipsa* e va liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenuto conto delle circostanze concrete del caso (Cass. 811/2015, Cass.2228/2012, Trib. Venezia, 17 febbraio 2009).

Nella specie, si ritiene equo determinare il danno non patrimoniale subito dagli attori nella misura - determinata in moneta attuale - di euro 57.200,00. Su tale somma vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, che possono essere individuati nella misura di quelli legali e devono essere computati sulla somma predetta una volta devalutata alla data delle singole dazioni di denaro e poi rivalutata anno per anno, sulla base degli indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito un debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulle somme liquidate per il capitale, fino all'effettivo soddisfo (v. Cass. sez. un. 1712/1995). Anche il pagamento di tale somma va posto a carico di entrambi i convenuti, in solido, in quanto l'art.31 sopracitato stabilisce la responsabilità solidale del soggetto abilitato anche nel caso in cui i danni conseguano a responsabilità penale del promotore finanziario.

È, inoltre, fondata la domanda di regresso e di manleva avanzata dalla banca convenuta nei confronti del convenuto contumace [redacted], in quanto la responsabilità diretta per i danni arrecati agli attori è imputabile esclusivamente alla condotta colpevole del [redacted].

È, altresì, fondata la domanda proposta in via riconvenzionale da [redacted] S.p.A. di condanna degli odierni attori alla restituzione delle somme percepite dai medesimi a titolo di plusvalenza sulle operazioni finanziarie in derivati, quantificate nell'importo complessivo di euro 19.037,00, come indicato nel doc.10) prodotto dalla convenuta. Tale circostanza risulta non contestata specificatamente da parte



attrice - e, pertanto, deve ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c. - e, inoltre, risulta parzialmente confermata dal contenuto delle lettere intestate "banca [redacted], Gruppo [redacted]" inviate in data 21.2.2006 e 9.3.2005 all'odierno attore [redacted] e inserite nel doc.4) prodotto dagli attori. Pertanto, dall'importo assegnato agli attori a titolo di danno patrimoniale deve essere detratta la somma di euro 19.037,00, ottenendosi così l'importo di euro 451.113,00.

Deve rigettarsi, invece, la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno derivato dal mancato investimento della somma consegnata al promotore finanziario negli strumenti finanziari a basso rischio richiesti, poiché dagli elementi acquisiti agli atti non risulta alcuna prova di tale preteso danno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, dunque, i convenuti devono rifondere quelle degli attori e il convenuto [redacted] deve rifondere quelle di [redacted] S.p.A., visto l'accoglimento della domanda di manleva.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) condanna i convenuti [redacted] S.p.A. e [redacted], in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori [redacted] e [redacted], a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 451.113,00, oltre interessi legali dalla data delle singole dazioni;
- 2) condanna i convenuti [redacted] S.p.A. e [redacted], in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 57.200,00, oltre interessi legali calcolati come indicato in motivazione;
- 3) condanna il convenuto [redacted] a rilevare indenne la convenuta [redacted] S.p.A. da quanto quest'ultima è tenuta a pagare in favore degli attori in forza dei punti 1) e 2) della presente sentenza;
- 4) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in euro 404,12 per spese e in euro 13'430,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge;
- 5) condanna il convenuto [redacted] a rilevare indenne la convenuta [redacted] S.p.A. da quanto quest'ultima è tenuta a pagare in favore degli attori a titolo di spese in forza del punto 4) della presente sentenza;
- 6) condanna il convenuto [redacted] al rimborso in favore della convenuta [redacted] S.I.M. S.p.A. delle spese di lite, che liquida in euro 13'430,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge.

Lucca, 29-3-2017.

Il Giudice  
Dr. Massimo NIRO

